

Associazione Musicale Culturale "COMUNITÀ CHAÎRE"

STATUTO SOCIALE

Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

Art.1 Costituita nel numero minimo dei soci previsto dalla legge con sede in Palo del Colle (Bari), l'Associazione Musicale Culturale "COMUNITÀ CHAÎRE", d'ora innanzi per brevità denominata "Associazione". L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art.2 La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Finalità e Attività

Art.3 L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, svolgendo le seguenti attività di interesse generale di cui l'art. 5 (lettera "f") del Codice del Terzo Settore: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e dell'attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Art.4 L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- a) la promozione, la diffusione, il coordinamento e la pratica, della musica in tutte le sue tipologie, quali l'uso della voce e del canto, a livello amatoriale;
- b) l'acquisizione o gestione o locazione di strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle specialità musicali che il Consiglio Direttivo intende sviluppare;
- c) l'organizzazione e la partecipazione ad attività musicale, promozionale, nonché l'attuazione di attività ricreative, correlate allo scopo sociale;
- d) operare, con la propria struttura organizzativa e con la prestazione personale, anche volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale; nel rispetto delle norme dettate dalle Federazioni e/o Enti di Promozione Musicale e/o Organizzazioni varie alle quali l'Associazione aderirà per singola tipologia musicale senza per questo andare in contrasto della legislazione vigente.

Art.5 Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà aderire anche ad altri organismi, tra cui reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti Pubblici e privati al fine del conseguimento delle attività statutarie.

Art.6 Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio direttivo con apposita delibera.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art.7 Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente, l'organo di controllo, laddove eletto, il revisore dei conti, laddove eletto. Tutte le cariche sociali sono elettive. Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso, salvo l'eventuale rimborso spese sostenute per l'associazione.

Soci

Art.8 Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Art.9 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Per ottenere la qualifica di socio, bisogna:

- a) presentare la domanda, eventualmente controfirmata da un genitore o chi ne fa le veci se minore;
- b) pagare la quota associativa stabilita. Il socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di condividere le finalità dell'associazione, di accettare il presente statuto e l'eventuale regolamento sociale, nonché gli atti normativi e regolamentari, nel rispetto delle norme dettate dalle Federazioni e/o Enti di Promozione Musicale e da Organizzazioni varie alle quali l'associazione aderirà per singola tipologia musicale.

L'adesione del socio è annuale, salvo il diritto di recesso con dimissione in qualunque momento ed è annotata nel libro dei soci.

Art.10 Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi entro 60 giorni.

Diritti e doveri dei soci

Art.11 I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. I soci hanno diritto all'accesso ai locali dell'associazione, all'uso delle strutture musicali disponibili, all'uso delle eventuali attrezzature ed alla partecipazione alle manifestazioni che l'associazione organizzerà, compatibilmente con le problematiche organizzative delle stesse. Ciascun socio ha il diritto di recedere con preavviso scritto di almeno 30 giorni dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. Gli associati sono tenuti al versamento puntuale delle quote associative stabilite, nonché al pagamento dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo per l'uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. Tutti i soci, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello Statuto e delle attività svolte dall'associazione. Sono altresì informati dei rischi connessi all'esercizio della pratica musicale ed in particolare dello stato delle strutture anche dal punto di vista della loro sicurezza, per gli specifici impieghi ai quali sono destinate. Gli associati dovranno prestare particolare attenzione nell'uso delle strutture al fine di evitare incidenti e si impegnano, sottoscrivendo l'apposita clausola nella domanda di ammissione, a sollevare l'associazione ed i propri dirigenti da responsabilità per danni derivanti dall'uso delle strutture sociali. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto al patrimonio della stessa.

Perdita della qualifica di Socio e provvedimenti disciplinari

Art.12 La qualifica di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata e dovrà essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione;

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di disciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizioni di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere, tanto meno di parti di quota eventualmente già pagate. Lo stesso Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere legalmente in persona del Presidente in carica, nei confronti dei soci radiati o morosi per ottenere il pagamento delle quote insolute o di altre obbligazioni contratte con l'associazione. A carico dei soci, il consiglio direttivo può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) l'ammonizione;
- b) la sospensione dal frequentare la sede o dagli incarichi sociali a tempo determinato;
- c) la radiazione.

In via cautelare, in attesa di convocazione del Consiglio Direttivo, con il voto della maggioranza dei consiglieri, potrà essere adottato il provvedimento disciplinare della sospensione della frequenza alla sede ed alle attività sociali di uno o più associati, per un periodo massimo di giorni 15. Il provvedimento assunto deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva all'adozione del provvedimento sanzionatorio cautelare.

Accesso alla Sede

Art.13 L'accesso alla sede sociale e l'uso delle strutture ed attrezzature sociali sono riservati agli associati. Gli associati hanno facoltà di accompagnare in sede degli ospiti, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Fondatori

Art.14 Sono soci che hanno costituito l'associazione, hanno parità di diritti insieme agli altri soci e per questi, può essere previsto l'esonero dal pagamento della quota.

Volontari

Art.15 Possono altresì essere riconosciuti in qualità di volontari, gli associati che aderiscono all'associazione prestando per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art.17 comma 4 del D.lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite in quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art.18 comma 1, del D.lgs. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Sostenitori

Art.16 Sono sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, non partecipano all'attività dell'associazione ma danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto

di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Onorari

Art.17 Sono onorari persone fisiche ed enti, nominati dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemeritenze acquisite nei riguardi dell'associazione o per particolari meriti musicali. La loro nomina è permanente, solleva l'associato dal pagamento della quota annuale ma non dà diritto al voto nelle assemblee dell'associazione. Tra gli associati onorari l'assemblea può nominare un presidente onorario dell'associazione.

Lavoratori

Art.18 L'associazione può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art.3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità

L'assemblea

Art.19 L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal presidente che la convoca: almeno una volta all'anno; entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio; ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo; quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art.20 L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a/r, ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza della avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art.21 L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) elegge tra i propri componenti il presidente;
- b) elegge tra i propri componenti il vicepresidente;
- c) elegge il tesoriere e il segretario;
- d) discute ed approva il bilancio;
- e) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- f) definisce il programma generale annuale di attività;
- g) procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- h) procede eventualmente all'elezione ed alla revoca dei componenti dell'organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- i) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- j) discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavoratori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- k) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualifica dei soci nei casi a), b), c) di cui all'art.12;
- m) delibera sul ricordo dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;

- n) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- o) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- p) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- q) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.22 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art.23 Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il loro voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.24 Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art.25 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art.26 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo di e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con solo 24 ore prima di preavviso.

Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri. Ogni componente del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive si rende assente dalle riunioni senza giustificato motivo, si intende decaduto dalla carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, quello del Presidente è decisivo. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art.27 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- c) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- d) individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'Associazione;
- e) predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- f) conferisce procure generali e speciali;
- g) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- h) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- i) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- j) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- k) delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art.28 In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Presidente

Art.29 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale. In ogni caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario. In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Tesoriere

Art.30 Al Tesoriere, se eletto, spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite viene definito dal Consiglio Direttivo.

Segretario

Art.31 Al Segretario, spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio che trascrive sugli appositi libro affidati alla sua custodia unitamente al libro dei soci.

Organo di Controllo

Art.32 Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesa che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è iscritto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art.33 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 D.lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art.34 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art.35 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazione e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art.6 del D.lgs. n.117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art.3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.36 Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art.37 Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimenti individuale del rapporto associativo

Libri sociali

Art.38 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art.39 Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale ed informativa sociale

Art.40 Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000,00 euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'Associazione ed evoluzione dei beni

Art.41 Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art.24, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazione del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

Vincolo di giustizia

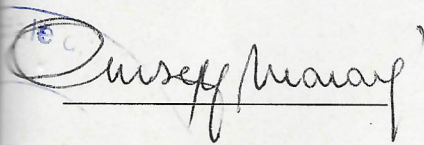
Art.42 L'Associazione si impegna a rispettare e far rispettare ai propri associati le disposizioni statutarie e regolamentari nel rispetto delle norme dettate dalle Federazioni e/o Enti di Promozione Musicale e/o Organizzazioni varie alle quali l'Associazione aderirà per singola disciplina.

Norma finale

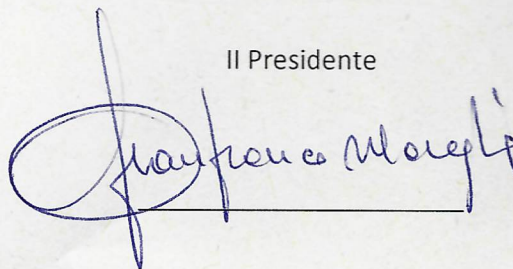
Art.43 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.lgs.117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Il presente statuto è composto da n. 43 articoli, dattiloscritti su 10 pagine, viene approvato all'unanimità.

Il Segretario



Il Presidente



Agenda
Entrate
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari
Registrato Bari il **08 OTT. 2025**
al n. **3280** serie **3**
ESENTE

L'Incaricato (*)
Gilda CUTRIGNELLI
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE

